

## SENTENZA

Cassazione civile sez. I , - 07/05/2019, n. 12021

## Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO	Maria	-
Presidente	-	
Dott. TRICOMI	Irene	- rel.
Consigliere	-	
Dott. SCALIA	Laura	-
Consigliere	-	
Dott. DE MARZO	Giuseppe	-
Consigliere	-	
Dott. CAMPESE	Eduardo	-
Consigliere	-	

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16538/2016 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in Roma,  
Via Vicenza  
n. 26, presso lo studio dell'avvocato Fabio Giuseppe,  
rappresentata  
e difesa dall'avvocato Monastero Orazio Maria, giusta  
procura in  
calce al ricorso;

- ricorrente -  
contro

S.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via  
Federico  
Cesi n. 72, presso lo studio dell'avvocato Brancadoro  
Mario,  
rappresentato e difeso dall'avvocato Milone Pietro, giusta  
procura  
in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1902/2015 della CORTE D'APPELLO di  
PALERMO,  
depositata il 22/12/2015;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del  
15/03/2019 dal cons. TRICOMI LAURA;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale  
Dott. DE  
RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto;  
udito, per il ricorrente, l'Avvocato Fabio Giuseppe, con  
delega  
orale, che ha chiesto l'accoglimento;  
udito, per il controricorrente, l'Avvocato Brancadoro  
Mario, con  
delega, che si è riportato.

## FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 22 dicembre 2015 la Corte d'appello di Palermo ha accolto il gravame proposto da Se.Fr. avverso la pronuncia del Tribunale di Palermo che - dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 19/7/1993 con M.M. - aveva disposto che egli versasse in favore di quest'ultima un assegno divorzile di Euro 250,00 mensili, ed ha revocato la statuizione in merito all'assegno divorzile.

La Corte d'appello, avendo premesso che l'assetto economico stabilito nel 1998, in sede di separazione consensuale con la previsione di un assegno di mantenimento, così come l'analogo provvedimento provvisorio emesso dalla Corte di appello in sede di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale adottata nel giudizio di divorzio non avevano valenza determinante o orientativa, ha ritenuto che non ricorrevano le condizioni per porre a carico del S. l'assegno divorzile.

M. ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi; S. ha replicato con controricorso.

La controversia perviene all'odierna udienza a seguito di rinvio a nuovo ruolo disposto dalla Sezione Sesta - Prima con ordinanza interlocutoria in data 19/12/2017.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le censure, proposte cumulativamente come "Impugnazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - violazione o falsa applicazione di norme di diritto - erronea valutazione dei fatti e dei documenti di causa - violazione o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, - per avere errato la Corte di appello nel ritenere non sussistenti le condizioni per la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore della ricorrente - Violazione o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, erronea individuazione dei criteri di determinazione dell'assegno divorzile ex art. 5, comma 6, cit. - funzione risarcitoria e compensativa" sono così distinte nel ricorso:

1) Erronea valutazione dei fatti di causa e documenti di causa.

La ricorrente si duole della ricostruzione dei fatti compiuta dalla Corte di appello, segnatamente affermando che all'epoca del matrimonio era lei a provvedere al pagamento dell'affitto di casa con somme rivenienti dall'affitto di altra casa in proprietà esclusiva e che guadagnava più di quanto ritenuto dalla Corte di appello; si duole inoltre della valutazione compiuta in ordine ai redditi attuali delle due parti, della mancata considerazione del reddito percepito dalla compagna del S.; della mancata ammissione delle richieste probatorie formulate in merito.

2) Sussistenza delle condizioni per la concessione dell'assegno divorzile.

La ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia considerato che il reddito dalla stessa percepito (Euro 18.000,00 annui lordi) non le consentiva di godere del tenore di vita di cui avrebbe potuto godere con la prosecuzione del rapporto, atteso che il reddito del S. ammontava ad Euro 39.000,00 lordi, e non abbia tenuto conto delle aspettative esistenti nel corso del matrimonio, della disparità economica tra i coniugi - che pure aveva dato luogo all'attribuzione riconosciuta in primo grado - e dell'aspetto assistenziale dell'assegno divorzile.

3) Erronea individuazione dei criteri di determinazione dell'assegno divorzile, in ragione della funzione risarcitoria e compensativa dello stesso.

La ricorrente sostiene che non si è tenuto conto che l'assegno divorzile doveva prevedere anche la quota risarcitoria - da ricollegarsi, a suo dire, alle cause della cessazione del matrimonio, ascrivibili esclusivamente al S., allontanatosi di casa per intraprendere una relazione adulterina, e della quota compensativa e sul punto lamenta la mancata ammissione dei mezzi istruttori legata agli aggravii a cui era stata costretta a causa della cessazione del matrimonio.

2. Il primo motivo è inammissibile.

La censura non risponde ai canoni del vizio motivazionale e sostanzialmente sollecita un riesame del merito conforme alle aspettative della parte; non concerne l'omesso esame di un fatto storico, da intendersi principale o secondario, bensì la valutazione di deduzioni difensive e documenti e non è inquadrabile nel paradigma dell'art. 360 c.p.c., n. 5 come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (ex plurimis, Cass. Sez. U. n. 8053 del 07/04/2014).

3.1. I motivi secondo e terzo risultano intimamente connessi e vanno trattati congiuntamente.

3.2. Giova ricordare che, a partire dalla sentenza n. 11490 del 1990 delle SU di questa Corte, la giurisprudenza ha affermato il carattere esclusivamente assistenziale dell'assegno divorzile, individuandone il presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge istante a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, e prevedendo che la relativa liquidazione dovesse essere effettuata in base alla valutazione ponderata dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione

familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio.

Tale orientamento, rimasto fermo per un trentennio, è stato modificato con la sentenza n. 11504 del 2017, con cui questa sezione, muovendo anch'essa dalla premessa sistematica relativa alla distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha affermato che il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante deve essere valutato al lume del principio dell'autoresponsabilità economica di ciascun coniuge ormai "persona singola" e che, all'esito dell'accertamento della condizione di non autosufficienza economica, vanno esaminati in funzione determinativa del quantum i criteri indicati dalla norma.

Con la recente n. 18287 del 2018 sono nuovamente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, che, nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera materia, hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte, affermando i seguenti principi di diritto, così riportati nelle massime ufficiali:

a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;

b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;

c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.

Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.

3.3. Ciò ricordato, va osservato che la Corte di appello, pur avendo concordato sulla ricostruzione delle condizioni economiche e reddituali delle parti e sulla loro evoluzione a far data dalla separazione, ha criticato il riconoscimento dell'assegno divorzile fondato sulla valorizzazione della sproporzione tra gli attuali redditi delle parti.

In proposito ha inteso rimarcare che la posizione della M. si era rafforzata dal 2006 per la stabilizzazione lavorativa e per il sostanzioso innalzamento dei redditi ed era tale da garantirle un tenore di vita analogo a quello che avrebbe goduto in costanza di matrimonio, mentre il S., pur avendo goduto dei prevedibili incrementi connessi alla attività di dipendente del Ministero dell'Interno, doveva provvedere anche al mantenimento di un figlio nato da una nuova relazione.

Ha valorizzato, quindi, il fatto che la M. non avesse subito un apprezzabile deterioramento delle proprie condizioni economiche e:

- pur propendendo per il carattere assistenziale dell'assegno divorzile;
- ha osservato che la breve durata della vita in comune, non caratterizzata dalla nascita dei figli, era tale da escludere che avesse avuto efficacia condizionate sulla formazione del patrimonio delle parti, ove ritenuto astrattamente valutabile quanto all'an debeatur.

3.4. Orbene la statuizione impugnata, anche in ragione di tale conclusiva considerazione, risulta in linea con i principi di recente espressi, mentre la seconda censura non si confronta con l'integrale motivazione, sostanzialmente focalizzandosi sulla disparità dei redditi attuali, senza in alcun modo soffermarsi o smentire la valutazione compiuta convincentemente in merito alla breve durata della convivenza ed alla non incidenza sulla formazione del patrimonio delle parti.

3.5. Quanto alla terza doglianza, circa l'inosservanza dei criteri di liquidazione a titolo risarcitorio e compensativo, va osservato che la stessa risulta meramente assertiva ed inammissibile, poichè la prospettazione è incentrata sulla causa della cessazione della vita coniugale - ascrivibile, per la ricorrente, al S.-, causa che non ha costituito oggetto di alcun accertamento giudiziale, posto che la separazione venne concordata consensualmente e che, correttamente, nel giudizio divorzile le istanze istruttorie a ciò attinenti non furono ammesse.

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

P.Q.M.

- Dichiaro inammissibile il ricorso;
- Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.100,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
- Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis;

- Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2019

---

- BRUNELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO  
TAFFARELLO

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre  
S.p.A. 2019

13/05/2019